

# TRIBUNALE DI RIETI

R.G.E.152/2018

## ORDINANZA

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la relazione del professionista delegato che ha rappresentato l'esito negativo del settimo esperimento di vendita;

rilevato che risulta opportuno espletare un ultimo esperimento (ovvero un ottavo esperimento) di vendita in quanto il prezzo cui può essere offerto il bene è significativo e potrebbe ragionevolmente consentire il pur parziale soddisfacimento delle pretese creditorie;

rilevato, peraltro, che il prezzo di vendita cui è stato offerto il bene nell'ultimo esperimento di vendita è significativamente inferiore al valore dello stesso stimato dall'esperto stimatore e che, da un lato, bisogna contrastare eventuali valutazioni speculative da parte degli offerenti e, dall'altro, bisogna tendere a massimizzare il ricavato della vendita sia nell'interesse dei creditori, che del debitore (atteso che più alto è l'importo ricavato, maggiore sarà l'entità del debito che potrà essere definitivamente estinto);

rilevato che la rimessione degli atti al G.E. da parte del delegato consente a questo di valutare un nuovo apprezzamento in ordine alla modalità di vendita del bene, eventualmente diverso da quello già operato per il tramite della originaria delega;

rilevato che tale apprezzamento che questo G.E. è stato chiamato ad operare conduce a porre in vendita il bene, nel prossimo ed ultimo esperimento di vendita, al medesimo prezzo al quale esso era stato offerto nel sesto esperimento di vendita;

P.Q.M.

DISPONE

che il professionista delegato proceda ad un ultimo nuovo esperimento di vendita (tenuto conto dei 7 esperimenti già effettuati ma, al contempo, della attuale possibilità residua di soddisfare il credito) secondo le condizioni e nei termini indicati nella delega conferita che qui deve intendersi integralmente richiamata e ritrascritta e dunque riconferita, con le seguenti parziali modifiche:

- Il delegato potrà continuare ad utilizzare i conti già aperti e ad avvalersi del gestore già individuato;



- Il termine per il completamento di tutte le operazioni delegate è fissato ora al 30 settembre 2024;
- Il delegato effettuerà l'ottavo ed ultimo esperimento di vendita al medesimo prezzo stabilito nel sesto esperimento di vendita;
- Il creditore precedente dovrà versare l'integrazione del fondo spese al fine di procedere all'ottavo esperimento di vendita entro 10 giorni dalla eventuale richiesta di integrazione che avrà formulato allo stesso il delegato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato.

Rieti, 23.2.2024

Il G.E.

Roberto Colonnello

